



COMUNE di CONCOREZZO

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 9 DEL 23/03/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE DI COMPARTICIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF, A PARTIRE DAL 1° GENNAIO 2022, SULLA BASE DEI NUOVI SCAGLIONI DI REDDITO PREVISTI DALLA LEGGE N. 234 DEL 30 DICEMBRE 2021

Il giorno 23/03/2022, alle ore 20:45, nella Sala consiliare presso il Municipio, convocato in seduta Pubblica ed in seconda convocazione – con avviso scritto dal Presidente del Consiglio Comunale, consegnato a norma di legge – i Signori Consiglieri comunali si sono riuniti per deliberare sulle proposte di deliberazione iscritte all'ordine del giorno ad essi notificato, la cui documentazione è stata depositata come da regolamento.

Assume la presidenza IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO, Riccardo Borgonovo. Partecipa il SEGRETARIO GENERALE, Dott.ssa Sabina Maria Ricapito.

Sono presenti i Signori: MAZZIERI RICCARDO, MAGNI PAOLO WALTER, PILATI SILVIA, Assessori Esterni

Dei Signori componenti il Consiglio Comunale di questo Comune risultano:

NOMINATIVO	P	A	NOMINATIVO	P	A
CAPITANIO MAURO	X		DEVIZZI IVANO LUIGI	X	
BORGONOVO RICCARDO MARIO	X		BRAMATI ANTONIO	X	
MANDELLI ANTONIO	X		BOSSI CLAUDIO	X	
SIPIONE EMILIA	X		ADAMI GIORGIO	X	
MUSETTA DANIELA		X	FACCIUTO FRANCESCO	X	
GHEZZI FABIO	X		MOTTA VALERIA		X
CAVENAGHI GABRIELE	X		TRUSSARDI CARMEN	X	
TOFFANIN DEBORA	X		COLOMBINI CHIARA MARIA	X	
CAMPISI GIOACCHINO	X				

Membri ASSEGNATI 16 + SINDACO PRESENTI 15

Il Presidente, accertato il numero legale per poter deliberare validamente invita il Consiglio Comunale ad assumere le proprie determinazioni sulla proposta di deliberazione indicata in oggetto.

Assessore al Bilancio: Illustra lo schema di deliberazione agli atti.

Presidente del Consiglio comunale: Non essendoci richieste di intervento, pone in votazione la proposta di delibera, così come illustrata in precedenza.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la propria deliberazione n. 105 del 21 dicembre 2021, con la quale sono state confermate, per l'anno 2022, con esenzione per i redditi fino a € 12.000, le aliquote per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998, già vigenti a partire dal 1° gennaio 2021;

Visto che gli scaglioni di reddito per la tassazione Irpef, a partire dal 1° gennaio 2022, sono stati rimodulati dalla legge di bilancio per il 2022, n. 234 del 30 dicembre 2021, sia per i lavoratori dipendenti che per gli autonomi, e sono state modificate le modalità di calcolo delle detrazioni per lavoro dipendente, pensione e redditi assimilati a quelli da lavoro dipendente;

Visto che:

- la legge n. 234/2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, all'art.1, comma 2, modifica l'art.11 c. 1 del Tuir e introduce i nuovi scaglioni reddituali con le aliquote di tassazione di riferimento;
- con le novità istituite, l'imposta Irpef si modifica come di seguito indicato:
 - è soppressa l'aliquota del 41%;
 - la seconda aliquota Irpef è ridotta dal 27% al 25%;
 - la terza aliquota Irpef è ridotta dal 38% al 35% e applicata ai redditi fino a 50.000 euro;
 - per i redditi superiori a 50.000 euro, l'aliquota Irpef 2022 è pari al 43%: tale aliquota fino al 31 dicembre 2021 era prevista oltre i 75.000 euro di reddito;
- alle nuove aliquote di calcolo dell'Irpef si aggiunge una rimodulazione delle detrazioni per redditi da lavoro dipendente, assimilati a quelli da lavoro dipendente e di pensione (Tuir - art.13 comma 1 lett. a), b) e c); comma 1.1; comma 3 lett. a), b) e c), comma 3-bis; comma 5 lett. a) e b);
- la legge n. 234/2021, all'art.1 c.3 conferma, con modifiche, il riconoscimento del trattamento integrativo (c.d. bonus 100 euro) erogato ai lavoratori dipendenti e ai percettori di alcuni redditi assimilati: l'importo è riconosciuto per euro 1.200 fino a 15.000 euro di reddito; per la quota di reddito da 15.001 a 28.000 euro spetta il medesimo importo, a condizione che l'ammontare dell'imposta lorda sia superiore alla somma delle detrazioni relative alle spese sostenute entro il 31 dicembre 2021;
- è abrogato il comma 2 dell'art.1 del D.L. n. 3/2020 in merito all'ulteriore detrazione fiscale per redditi da lavoro dipendente e assimilati;
- la stessa legge di bilancio 2022 prevede la modifica dell'addizionale comunale Irpef entro il 31 marzo 2022, per adeguarla alla nuova struttura dell'Irpef, basata su 4 scaglioni (art. 1 comma 6, della legge n. 234/2021);
- resta, quindi, che entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

Atteso che il comune di Concorezzo, con la citata deliberazione n. 105/2021 ha disposto la conferma delle aliquote comunali all'Irpef sulla base dell'articolazione degli scaglioni dell'Irpef vigenti prima della rimodulazione operata dall'art. 1, comma 2, lettera a) della legge di bilancio e che, pertanto, la disciplina dell'addizionale comunale per l'anno 2022 non risulta compatibile con le disposizioni sopravvenute in materia di Irpef applicabili dal 1° gennaio 2022, con la conseguenza che si rende indispensabile approvare una nuova articolazione delle aliquote dell'addizionale comunale all'Irpef in linea con i nuovi scaglioni di reddito;

Dato atto che:

- nel bilancio di previsione per gli esercizi 2022-2024, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 108 del 21 dicembre 2021, e nel documento unico di programmazione per gli anni 2022-2024, approvato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 107 del 21 dicembre 2021, il gettito dell'addizionale comunale all'Irpef, è stato stimato per cassa in 1.700.000 euro per l'anno 2022, in 1.795.500 euro per l'anno 2023 e in 1.807.133 euro per l'anno 2024;
- la previsione delle nuove aliquote 2022, sulla base degli scaglioni di reddito introdotti dalla legge n. 234/2021, è stata effettuata con l'ausilio del simulatore, per competenza e per cassa messo a disposizione dal portale del federalismo fiscale;
- la suddetta previsione indica i seguenti dati di gettito:

	Gettito di competenza anno 2022		Gettito di cassa anno 2022		Gettito di cassa anno 2023	
	Importo minimo	Importo massimo	Importo minimo	Importo massimo	Importo minimo	Importo massimo
Totale	1.575.487,00	1.925.590,00	1.509.229,71	1.844.614,09	1.490.016,41	1.821.131,17

- le stime riportate sopra consentono di confermare le previsioni dei gettiti di entrata per addizionale comunale all'Irpef iscritte nel bilancio di previsione 2022-2024, senza necessità di apportare variazioni allo stesso;

Vista la propria deliberazione n. 44 del 29 giugno 2012, con la quale, a partire dal 1° gennaio 2012, sono state modificate le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF ed è stata introdotta la fascia di esenzione per i redditi fino a € 12.000;

Viste le proprie deliberazioni n. 45 del 28 novembre 2013, n. 47 del 6 maggio 2014, n.24 del 23 aprile 2015, n. 20 del 18 aprile 2016, n. 12 del 31 gennaio 2017, n. 4 del 2 febbraio 2018, n. 8 del 22 febbraio 2019, n. 17 del 5 marzo 2020 e n. 69 del 15 dicembre 2020, con le quali sono state confermate le predette misure sull'addizionale comunale IRPEF anche per gli anni dal 2013 al 2021;

Visto che con il D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni e integrazioni, è stata istituita, con decorrenza dal 1° gennaio 1999, l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e che ne è stata prevista l'attuazione così come segue:

- a) i Comuni con proprio regolamento, adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, con deliberazione da pubblicare sul sito informatico individuato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- b) la variazione dell'aliquota di compartecipazione non può superare 0,8 punti percentuali;
- c) con il medesimo regolamento può essere stabilita una soglia di esenzione;

d) l'addizionale è calcolata applicando l'aliquota stabilita dal Comune al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta ed è dovuta se, per lo stesso anno, risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche;

e) l'addizionale è dovuta al Comune nel quale il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa ed il suo versamento è effettuato in acconto e a saldo unitamente al saldo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche;

f) relativamente ai redditi di lavoro dipendente ed assimilati a quelli di lavoro dipendente di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 617/1986, la riscossione dell'acconto dell'addizionale comunale all'IRPEF è effettuata, mediante trattenuta, dai sostituti d'imposta in un numero massimo di 9 rate mensili a partire dal mese di marzo, mentre il saldo viene trattenuto in un numero massimo di 11 rate mensili a partire dal periodo di paga successivo a quello in cui le operazioni di congruaggio sono effettuate, generalmente dal mese di gennaio;

Visto l'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360 del 1998, in base al quale i comuni possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale all'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) con deliberazione da pubblicare nel sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze di cui al decreto 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002: l'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico;

Visto l'articolo 14, comma 8, del D. Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, secondo il quale le delibere di variazione dell'addizionale comunale all'IRPEF hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360 del 1998, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce;

Vista la seconda parte dell'art. 1, c. 11, del decreto legge n. 138/2011, il quale stabilisce che per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3 bis dell'articolo 1 del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo;

Preso atto che la normativa richiamata dispone che la determinazione dell'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef avvenga "con regolamento adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. n. 446/1997;

Considerato che, ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 l'imposta sul reddito delle persone fisiche è determinata applicando al reddito complessivo le aliquote per i vigenti scaglioni di reddito;

Visti:

- il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, con l'entrata in vigore dei

regolamenti dal primo gennaio dell'anno di riferimento anche quando il suddetto termine è fissato in data successiva all'inizio dell'esercizio;

- il comma 169 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296 (Legge Finanziaria per il 2007), in forza del quale le deliberazioni degli enti locali aventi ad oggetto le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza, adottate entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, anche se successivamente all'inizio dell'esercizio, hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento;

Ritenuto opportuno, alla luce delle esigenze in termini di risorse finanziarie, in coerenza con gli indirizzi già espressi nell'ambito della manovra di bilancio per gli esercizi finanziari 2022-2024, stabilire, a partire dal 1° gennaio 2022, con esenzione per i redditi fino a € 15.000,00, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998, così come segue:

- a) per i redditi fino a € 15.000 l'aliquota dell'addizionale comunale è dello 0,60%;
- b) per i redditi superiori a € 15.000 e fino a € 28.000 l'aliquota dell'addizionale comunale è dello 0,65%;
- c) per i redditi superiori a € 28.000 e fino a € 50.000 l'aliquota dell'addizionale comunale è dello 0,70%;
- d) per i redditi superiori a € 50.000 l'aliquota dell'addizionale comunale è dello 0,80%;

Visto che sulla proposta della presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri favorevoli, in ordine, rispettivamente, alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

Acquisito, ai sensi dell'art. 239 del D. Lgs. n. 267/2000, il parere dell'Organo di revisione economico-finanziaria espresso sulla presente deliberazione e allegato alla stessa quale parte integrante e sostanziale;

Con voti, espressi in forma palese:

presenti:	n.	15
astenuti:	n.	5 (Claudio Bossi, Giorgio Adami, Francesco Facciuto, Carmen Trussardi, Chiara Maria Colombini)
votanti:	n.	10
<i>favorevoli:</i>	<i>n.</i>	<i>10</i>
<i>contrari:</i>	<i>n.</i>	<i>--</i>

Pertanto, sulla base dell'esito della votazione e su conforme proclamazione del Presidente, il Consiglio comunale;

DELIBERA

1) Di stabilire che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, e ha valore regolamentare;

2) Di stabilire, a partire dal 1° gennaio 2022, con esenzione per i redditi fino a € 15.000,00, le seguenti aliquote per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998, così come segue:

- a) per i redditi fino a € 15.000 l'aliquota dell'addizionale comunale è dello 0,60%;
- b) per i redditi superiori a € 15.000 e fino a € 28.000 l'aliquota dell'addizionale comunale è dello 0,65%;
- c) per i redditi superiori a € 28.000 e fino a € 50.000 l'aliquota dell'addizionale comunale è dello 0,70%;

- d) per i redditi superiori a € 50.000 l'aliquota dell'addizionale comunale è dello 0,80%;
- 3) Di far rinvio, per quanto concerne la disciplina della presente addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, all'art. 1 del D. Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998 e alle disposizioni regolamentari approvate con la deliberazione del Consiglio comunale n. 44 del 29 giugno 2012, in quanto compatibili con le disposizioni della presente deliberazione;
- 4) Di dare atto che, sulla base delle stime formulate con l'ausilio del simulatore per cassa messo a disposizione dal portale del federalismo fiscale (riportate nelle premesse al presente provvedimento), sono confermate le previsioni dei gettiti di entrata per addizionale comunale all'Irpef iscritte nel bilancio di previsione 2022-2024, senza necessità di apportare variazioni allo stesso;
- 5) Di annullare la propria deliberazione n. 105 del 21 dicembre 2021, con la quale sono state confermate, per l'anno 2022, con esenzione per i redditi fino a € 12.000, le aliquote per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 360 del 28 settembre 1998, già vigenti a partire dal 1° gennaio 2021;
- 6) Di stabilire che le modifiche introdotte ai punti precedenti si applicano a partire dal 1° gennaio 2022.

Successivamente, stante l'urgenza di provvedere per consentire l'applicazione in tempi rapidi delle modifiche introdotte nei dispositivi precedenti, che hanno decorrenza dal 1° gennaio 2022;

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti, espressi in forma palese:

presenti:	n.	15	
astenuti:	n.	5	(Claudio Bossi, Giorgio Adami, Francesco Facciuto, Carmen Trussardi, Chiara Maria Colombini)
votanti:	n.	10	
<i>favorevoli:</i>	<i>n.</i>	<i>10</i>	
<i>contrari:</i>	<i>n.</i>	<i>--</i>	

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4, del D. Lgs. n. 267/2000.

Il presente verbale è stato letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Riccardo Borgonovo

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Sabina Maria Ricapito
